

**PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ALTO ADIGE**

RIPARTIZIONE V - UFFICIO TRASPORTI
Servizi Funiviari

**AUTONOME PROVINZ BOZEN
SÜDTIROL**

ABTEILUNG V - AMT FÜR TRANSPORTWESEN
Seilbahnlinien

Prot. N. Tr/ 4336

39100 Bolzano-Bozen, 6.11.1979

Via C. Battisti - Battisti-Straße, 23
Tel. 40188

Riferimento:

Bezug:

Oggetto: Funivie bifuni a va e vieni.
Gegenstand: Funi portanti rinviate su carrelliere
ai contrappesi.

A tutti i concessionari
di impianti a fune

LORO SEDI

Con circolare n. 21/1977 del 13.4.1977 è stato disposto che per tutte le funi portanti, direttamente collegate ai propri contrappesi e rinviate su carrelliere, per le quali, da oltre 5 anni, non era stato provveduto ad eliminare mediante scorrimento tutto il tratto di fune comunque interessato dalla carrelliera stessa, fosse provveduto allo scorrimento, nel senso della linea verso il dispositivo di collegamento al contrappeso, per una lunghezza non inferiore a quella comprendente ambedue le zone in corrispondenza degli estremi della carrelliera.

A completamento delle disposizioni di cui alla predetta circolare, sentita la Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri nell'adunanza del 27 giugno u.s., si precisa quanto segue :

Resta ferma la prescrizione di effettuare gli scorrimenti di cui sopra con frequenza quinquennale.

Le zone in corrispondenza degli estremi della carrelliera, soggette a variazioni cicliche della configurazione, dovranno essere sottoposte ad idonei esami con metodi non distruttivi (preferibilmente gammagrafici) allorchè si siano raggiunti circa 50.000 cicli e successivamente con frequenza commisurata al numero delle corse effettuate e comunque almeno annuale.

Prima dello scorrimento ed in ogni caso prima della scadenza del quinto anno della posa in opera, la zona della fune in corrispondenza delle carrelliere dovrà essere sottoposta ad esame con metodi non distruttivi.

Può essere consentito di non provvedere allo scorrimento delle funi portante alla scadenza del quinto anno, dalla immissione in servizio, unicamente qualora dall'esame non distruttivo, effettuato con idonee apparecchiature, risulti l'integrità della fune.

- 2 -

Nel caso invece che, in occasione dell'esame da eseguire secondo quanto sopra specificato, si denoti una degradazione della fune rispetto all'esame precedente, dovrà essere senza altro disposto lo scorrimento della fune stessa.

L'adozione dei provvedimenti di cui sopra non esime i responsabili dell'esercizio dall'obbligo dell'effettuazione delle prescritte visite periodiche e dei necessari controlli alle funi degli impianti.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE DEI SERVIZI
IN CONCESSIONE

dott.ing. Heinrich Brugger

Heinrich Brugger